

Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti

Cons. Stato, Sez. IV 17 aprile 2020, n. 2466 - Troiano, pres.; Di Carlo, est. - Caprioli ed a. (avv. Di Ciommo) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado, i signori Sabino Fasanella, Grazia Di Stasi, Alfonso Fuggetta, Girolamo Colaianni, Michele Caprioli, Francesco Giordano, Antonio Pecora, Raffaele Cardone, Giancarlo Gervasio, Francesco Lapicciarella e Alfonso Mauro Muscio (di questi, soltanto i soggetti indicati nell'epigrafe hanno appellato la sentenza) hanno impugnato la deliberazione n. 428 del 14 aprile 2014, con la quale la Giunta della Regione Basilicata ha rilasciato, in favore della società controinteressata Fenice Ambiente s.r.l. (oggi Rendina Ambiente s.r.l.), l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della piattaforma per il trattamento di rifiuti mediante la termovalorizzazione con il recupero di energia, ubicata in località S. Nicola, in Comune di Melfi.
2. Il Tar della Basilicata, con la sentenza di cui in epigrafe, ha delibato, accogliendola, l'eccezione preliminare sollevata dalla società controinteressata, di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere.
3. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, ritenendo erroneo il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui ha ritenuto che -in materia ambientale- il solo fatto di essere cittadini residenti in un comune limitrofo rispetto a quello in cui è situato l'impianto di trattamento di rifiuti, non è condizione sufficiente ad integrare una posizione differenziata e qualificata, idonea a fondare la legittimazione e l'interesse a ricorrere.
4. Si è costituita la società Rendina Ambiente, per resistere al gravame.
5. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.
6. All'udienza pubblica del 5 dicembre 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
7. L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
8. La Sezione ritiene decisive, nel senso del rigetto del gravame, le seguenti considerazioni.
 - a) Gli originari ricorrenti hanno fondato l'interesse a ricorrere sulla base dello stabile collegamento delle rispettive residenze rispetto alla zona interessata dall'esercizio dell'attività economica avversata, malgrado l'impianto sia localizzato nell'ambito di un Comune limitrofo rispetto a quello in cui gli stessi risiedono.
 - b) Secondo l'indirizzo esegetico seguito dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il concetto giuridico del "terzo" nel diritto amministrativo designa colui che, pur essendo estraneo alla relazione diretta che si stabilisce tra l'Amministrazione ed il destinatario del provvedimento, è preso in considerazione dall'ordinamento quando l'attività altrui -che è sottoposta a regole pubblicistiche per il suo concreto esercizio- interferisce con la sua sfera giuridica personale o patrimoniale.
 - c) Il "terzo" va tutelato non come se fosse titolare di una frazione dell'interesse pubblico, bensì quale individuo titolare di una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla quale deve essersi prodotta una lesione potenziale (pericolo di danno) o effettuale (danno), il cui onere di allegazione e di prova incombe, secondo le regole ordinarie, su colui che afferma il fatto costitutivo del danno ingiusto (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5269/2019; Sezione IV, sentenza n. 5229/2019).
 - d) Nel caso di specie, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, non è stato adeguatamente e congruamente soddisfatto tale onere, non avendo -i ricorrenti- fornito la prova (e nemmeno il principio di prova) del danno ambientale, dell'inquinamento o del pregiudizio alla salute o alla loro proprietà o del concreto rischio che tali eventi si verificano.
 - e) Tale onere -trattandosi di soggetti che agiscono *uti singuli* ed a tutela di un interesse proprio- va soddisfatto in termini rigorosi, implicando il dovere di allegare e di provare in qual modo (sul piano del nesso di causalità) ed in quale misura (ai fini della quantificazione del pregiudizio subito) si sia verificata una lesione alla propria sfera personale (salute) e patrimoniale (proprietà) o sussista un concreto rischio che tale lesioni si determini.



f) Dai documenti versati agli atti del giudizio, inoltre, è risultato che nel processo penale è stata esclusa la sussistenza della contestata fattispecie di disastro ambientale e, più in generale, quella di inquinamento (v. la sentenza del Tribunale di Potenza del 19 ottobre 2017 n. 1335), e che la stessa relazione di consulenza tecnica svolta dalla Procura della Repubblica (cd. consulenza Fracassi) ha indicato come non fosse stata raggiunta la prova di contaminazioni esterne al sito. In particolare, nella predetta relazione (alla pag. 70) si precisa espressamente che non viene fornita alcuna valutazione “in relazione alla possibilità che l’eccessivo tenore di inquinanti abbia pregiudicato o ancora pregiudichi l’uso delle acque da parte degli agricoltori della zona”, sicché, in difetto di una specifica verifica sul punto, tale profilo di pregiudizio, potenziale o effettivo – salvo ogni ulteriore futuro accertamento - non può al momento ritenersi provato allo stato degli atti.

Quanto, poi, alla possibile contaminazione indiretta della catena alimentare a causa non dell’inquinamento delle falde, bensì di immissioni di inquinanti nell’atmosfera, essa è stata prospettata nel ricorso proposto dinanzi al T.a.r. in termini del tutto ipotetici (v. pagg. 16-17 del ricorso di primo grado), peraltro in un contesto in cui i ricorrenti vivono a distanza di alcuni chilometri dall’impianto.

9. Resta inteso che, trattandosi di una declaratoria di inammissibilità in rito dell’azione, la stessa potrà essere riproposta dai ricorrenti alle condizioni e secondo i presupposti previsti dall’ordinamento, ed in particolare mediante l’allegazione di prove (o di principi di prova) dai quali inferire la produzione (o il pericolo di produzione) dei lamentati pregiudizi alla salute o alla proprietà dei beni. In mancanza, ogni accertamento giudiziale (consulenza tecnica, verifica, chiarimenti) risulterebbe generico e meramente esplorativo.

10. Le ragioni della decisione suggeriscono l’equa compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

(Omissis)

